

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Limiti e modalità operative di applicazione del Piano Casa

(art. 9 comma 5 della LR n. 14/2009 integrato
dalla LR 13/2011)

Art. 1 Finalità

[...OMISSIS...]

Art. 2 Interventi edilizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.

L'applicazione dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico di cui all'art. 2 delle vigenti N.T.A. del P.R.G..

La deroga agli indici fondiari/territoriali o alle previste volumetrie è limitata ad un massimo del 20% - che può essere incrementato fino al 30 o al 45% ai sensi dei successivi commi 5 e 5-bis - rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 20% - che può essere incrementato fino al 30 o al 45% ai sensi dei successivi commi 5 e 5-bis - rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

- standard urbanistici e dotazioni di servizi, con specifico richiamo alle N.T.A. ed al Regolamento Edilizio;
- di distanze dalle strade e dagli edifici, con specifico richiamo agli artt. 2, 5, 7, 11 delle NTA ed all' art 17 del Regolamento Edilizio.

È fatta salva la possibilità di:

- monetizzare le aree a servizi (standard urbanistici) come previsto dalla delibera di consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2010;
- derogare alle disposizioni delle vigenti norme e regolamenti di piano relative alle altezze ed al numero dei piani dei fabbricati esclusivamente per consentire l'utilizzo a fini abitativi dei sottotetti esistenti nel rispetto degli artt. 8 e 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.
- derogare alle attuali distanze urbanistiche dai confini nelle zone "A", "B", "C.1", "C2.1" ed, in tutte le zone "E." per gli ampliamenti residenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 comma 1 a condizione che la minor distanza venga assentita dai proprietari confinanti.

In zona agricola, a seguito dell'ampliamento, ogni fabbricato residenziale potrà incrementare al max di una unità abitativa il numero degli alloggi esistenti.

Nel caso di fabbricati ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle fasce di rispetto stradali, l'ampliamento deve rispettare la distanza minima dalla strada dell'edificio esistente.

Nel caso di interventi edilizi a fini residenziali l'ampliamento può svilupparsi anche in in Z.T.O. diversa da quella in cui insiste l'edificio esistente ad esclusione della zona "F"

2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.

E' esclusa la possibilità di realizzare l'ampliamento mediante corpo edilizio separato nelle zone agricole classificate dal vigente P.R.G. "E.1", "E.2", E3/1" nonché nell'ambito territoriale integro di cui agli artt. 24,28,50, del PAT, delle aree nucleo, Stepping zone e fasce tampone del PTCP..

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)

e b) della [legge regionale 6 aprile 1999, n. 12](#) "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con o senza parti comuni, l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario (planimetria con la localizzazione degli eventuali ulteriori ampliamenti) sottoscritto da tutti gli aventi titolo.

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw., ancorché già installati.

Fermo restando il limite minimo di 3 Kw previsto dalla legge, la possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10% è subordinata all'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile per una potenza proporzionale alla superficie utile del fabbricato.

5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#) "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal [decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59](#) "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

Nel caso di ampliamento eseguito su corpo edilizio separato, la prestazione energetica almeno corrispondente alla classe B deve essere garantita sia sul fabbricato principale, sia sul corpo separato.

Art.3 Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla [legge regionale 9 marzo 2007, n. 4](#) "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della [legge regionale n. 4/2007](#), prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

E' esclusa l'applicazione di tale norma nelle aree produttive che s'intende riconvertire a funzioni diverse in adeguamento alla pianificazione provinciale e comunale, con specifico riferimento alle seguenti zone:

- D 2.2;
- D 1.2;
- E/D;
- (art. 39 PAT)

È, inoltre, esclusa l'applicazione di tale norma agli edifici sottoposti dagli strumenti urbanistici vigenti all'obbligo di trasferimento.

L'applicazione della norma è subordinata alla predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:

- mc 2.500, compreso il volume esistente, nel caso di destinazione residenziale;

- mq 1.000 di Superficie Coperta, compresa l'esistente, nel caso di destinazione produttiva;
- mq 500 di Superficie Utile, compresa l'esistente, nel caso di destinazione terziaria.

Nel caso di fabbricati a destinazione terziaria, la norma trova applicazione solo qualora l'ampliamento in termini di Superficie Utile non superi la Superficie Coperta dell'edificio preesistente.

La deroga agli indici fondiari/territoriali è limitata ad un massimo del 40% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata fatto salvo il ricorso al Piano Attuativo.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 40% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata fatto salvo il ricorso al Piano Attuativo.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

- standard urbanistici e dotazioni di servizi, con specifico richiamo alle vigenti N.T.A. ed al Regolamento Edilizio;
- di distanze, dai confini, dalle strade e dagli edifici, con specifico richiamo agli artt. 2, 5, 7, 11 delle N.T.A. ed all'art. 17 del Regolamento Edilizio;
- tutela dell'assetto idraulico del territorio, con specifico richiamo all' art. 6 bis delle N.T.A. ed alle zone soggette a vincolo idrogeologico individuate nelle tavole di P.R.G. ai sensi del R.D. 3267/1923;
- obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.

È fatta salva la possibilità di monetizzare i parcheggi ed il verde (standard) previsti dallo strumento Urbanistico e/o dal Piano Attuativo come previsto dalla delibera di consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2010;

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 4 Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari .

1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;

b) le pensiline e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

Per le caratteristiche delle pensiline e tettoie destinate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici si rinvia all'allegato A alla DGR n. 2508 del 4/8/2009.

2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA), in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)" e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture e degli impianti di cui al comma 1.

Art. 6 Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Sono fatte salve le disposizioni puntualmente esplicitate nella presente delibera.

E' espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da "norme dei regolamenti degli enti locali" e "norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici". In particolare è esclusa la deroga dall'obbligo e dagli effetti del Piano Aziendale previsto dalla normativa per le zone agricole.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli [22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni.

In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del titolo di legittimazione;
- b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento [\(16\)](#);
- c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
- d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo [23, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001](#) e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
- e) documenti previsti dalla parte seconda del [D.P.R. n. 380/2001](#) qualora ne ricorrano i presupposti;
- f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo [90, comma 9, lettera c\) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge [3 agosto 2007, n. 123](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

Art. 7 Oneri e incentivi.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

1-bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione:

- a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
- b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a)

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 8 Elenchi.

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

1-bis. L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.

Art. 9 Ambito di applicazione.

Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, non si applicano all'interno dei centri storici individuati dallo Strumento Urbanistico come Z:T:O: "A" (art. 4 delle N.T.A.) .

ovvero

a.) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#) "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#)", **salvo** che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione "4" (**Ristrutturazione edilizia di tipo a**), "5" (**Ristrutturazione edilizia di tipo b**), 6 (**Demolizione con ricostruzione**), anche se soggetti a piano urbanistico attuativo [...*OMISSIS*...];

Per edifici con grado di protezione diverso da quelli sopra elencati "1" (Restauro filologico, "2" (Risanamento conservativo) "3" (Restauro propositivo), che non consente interventi di ampliamento, l'interessato può presentare documentazione idonea a dimostrare la fattibilità dell'intervento in relazione all'effettivo valore storico/documentale del fabbricato. Il Consiglio comunale, sulla base della documentazione prodotta, può rivedere il grado di protezione del fabbricato.

b) vincolati ai sensi della parte seconda del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni.

Inoltre gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili:

- **a tutti i fabbricati di valore storico architettonico vincolati con il "grado di protezione "A", "B" e "C" in zona agricola e con il "grado di protezione "1"; "2"; "3" del "Centro storico";**
- **a tutti i fabbricati la cui la legittima destinazione in essere, diversa dalla residenza, contrasti con la zona nella quale ricadono;**
- **a tutti i fabbricati che si trovino all'interno di zone/aree che il PAT subordina ad Accordo Pubblico/Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 o per le quali sia stata sottoscritta specifica dichiarazione di intenti;**
- **a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio o ricadenti in aree dove il P:R:G prevede la realizzazione di opere pubbliche nonché ai fabbricati ricadenti all'interno delle Z.T.O. di tipo "F";**

Fatta salva la prima casa di abitazione, gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non sono applicabili:

- **a tutti i fabbricati situati all'interno dell'ambito territoriale integro di cui agli artt. 24,28,50, del PAT, delle aree nucleo, Stepping zone e fasce tampone del PTCP.;**
- **a tutti i fabbricati che si trovino all'interno di zone agricole che lo strumento urbanistico classifica "E.1", "E.2", E3/1";**
- **a tutte le unità residenziali (alloggio custode) localizzate in aree produttivo-artigianali (zone "D");**
- **a tutti i fabbricati, privi del certificato di agibilità, che si trovino all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.**

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2-bis.

2-bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d'uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2-ter. Gli interventi previsti dal comma 2-bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'articolo 20 della [legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) e successive modificazioni.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla legge 13/2011, sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009¹. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla legge 13/2011, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/2011 ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011.

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro il 30 novembre 2013 ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 Ristrutturazione edilizia [...OMISSIS...]

Art. 11 Interventi a favore dei soggetti disabili [...OMISSIS...]

Art. 12 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche” [...OMISSIS...]

Art. 13 Dichiarazione d'urgenza [...OMISSIS...]

¹ Si veda ora l'art. 8, comma 7, della L.R. n. 13/2011: “Fermo restando quanto previsto dal comma 6, gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, come modificati dalla presente legge, sono consentiti sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero su quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il 31 maggio 2011”.